



FARE COOPERATIVA



CREDITS

SOGGETTO ATTUATORE:

Legacoop FVG

Via Cernazai, 8 33100 Udine

CON LA COLLABORAZIONE DI

Studio Giorgia Brovazzo

Via Bembo, 2/a 30174 Mestre Venezia

GRAFICA

GenesiDesign.com

EDITORE

La Legotecnica

Via D'Antoni, 26

33030 Colloredo di Pasian Prato (UD)

INDICE

→ p. 05 **VORREI COSTITUIRE UNA COOPERATIVA: COSA POSSO FARE?**

→ p. 06 **FARE COOPERATIVA**

07 Cos'è una cooperativa?

07 Quando è nata la cooperazione?

08 I valori e i principi di una cooperativa

10 Cos'è una società cooperativa?

13 Come si struttura una cooperativa?

15 Perché la scelta di “fare” cooperativa?

16 Come costituisco una cooperativa?

18 Vorrei costituire una cooperativa: cosa rischio?

→ p. 20 **PICCOLO GLOSSARIO COOPERATIVO**

→ p. 27 **SCHEDE UTILI**

29 Cooperative di lavoro

31 Cooperative sociali

33 Cooperative agricole

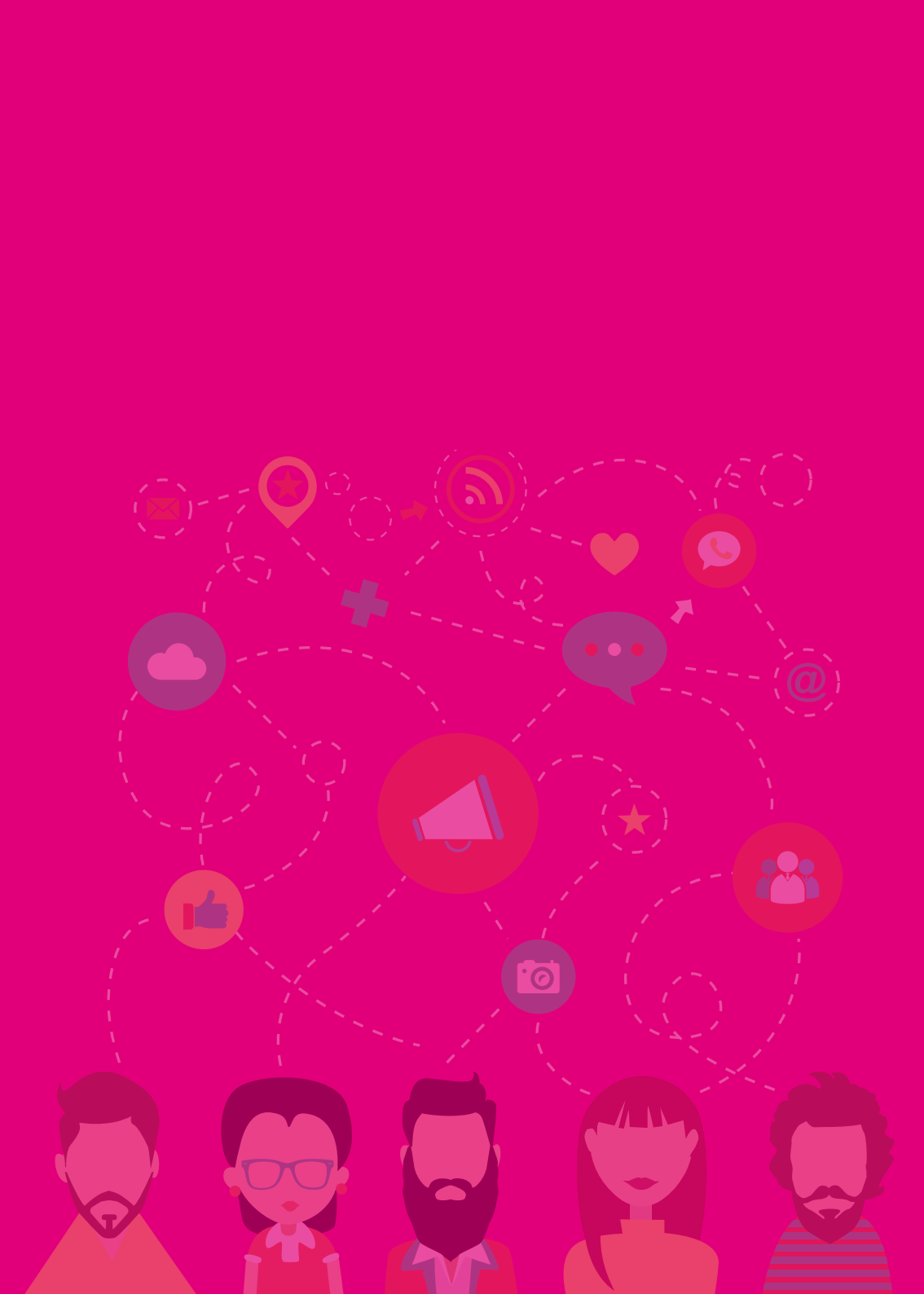
34 Cooperative della pesca

35 Cooperative di consumo

36 Cooperative edilizie di abitazione

37 Altre tipologie di cooperative

→ p. 41 **DA SAPERE**



VORREI COSTITUIRE UNA COOPERATIVA: COSA POSSO FARE?

Rivolgiti agli uffici di Legacoop Friuli Venezia Giulia!

Legacoop Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, è l'articolazione regionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, una delle maggiori e la più antica delle organizzazioni a tutela e promozione del movimento cooperativo.

Legacoop Friuli Venezia Giulia ha istituito un servizio appositamente dedicato all'assistenza nella creazione di società cooperative: il **Servizio Nuove Imprese Cooperative** all'assistenza nella creazione di società cooperative.

A chi è interessato ad avviare un'attività in forma cooperativa, Legacoop FVG offre gratuitamente di esaminare insieme l'idea imprenditoriale, valutarne la fattibilità e fornire le risposte ai possibili dubbi o curiosità dei futuri soci cooperatori.

Una volta decisa la costituzione, Legacoop FVG assiste i soci anche

nella preparazione dei documenti necessari per la costituzione, fornendo le indicazioni sui passi da seguire per aprire l'attività, e facilitando – ove necessario – il rapporto con i soggetti e gli enti di riferimento (Notaio, Camere di Commercio, Albo Cooperative, Commercialista,...).

**PER ACCEDERE
AL SERVIZIO CONTATTARE**

Legacoop FVG

Sede:

Via Cernazai, 8

33100 Udine

tel. 0432.299214

segreteria@fvg.legacoop.it

www.legacoopfvg.it

FARE COOPERATIVA



COS'È UNA COOPERATIVA?

Una cooperativa è:

Un'associazione autonoma di soggetti che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali, realizzando un'idea imprenditoriale attraverso la creazione di una **società di proprietà condivisa e democraticamente controllata**.

Un'impresa in cui l'accumulazione degli utili è destinata ai reinvestimenti nell'azienda e alla creazione di un patrimonio mutualistico indivisibile tra i soci. Un'impresa gestita dai suoi soci, che possono tutti paritariamente incidere sulle scelte dell'impresa, come semplici soci o come amministratori eletti tra i soci.

Una società caratterizzata dall'affidamento del suo patrimonio a nuove generazioni di soci.

QUANDO È NATA LA COOPERAZIONE?

La cooperazione nasce in Inghilterra nella prima metà dell'Ottocento, con l'avvento della rivoluzione industriale.

Gli operai, sottoposti a pesantissime condizioni lavorative e a salari insufficienti, crearono nel 1844 a Rochdale la prima cooperativa di consumo per fornire generi di prima necessità a prezzi e condizioni di pagamento accessibili anche per i soci più poveri.

Questi operai sono oggi ricordati come "I probi pionieri di Rochdale", e i loro principi ispirano tuttora il mondo cooperativo, e sono:

- democrazia (una testa, un voto);
- condivisione di valori e di interessi;
- solidarietà, assenza di discriminazione;
- uguaglianza.

L'Italia fu uno degli ultimi Paesi europei coinvolti dalla diffusione delle cooperative, soprattutto per il ritardo nello sviluppo industriale rispetto agli altri paesi europei.

La prima cooperativa costituita nel nostro paese è il Magazzino di previdenza di Torino – una cooperativa di consumo – sorto nel 1854 per iniziativa della “Associazione degli operai”. Due anni più tardi ad Altare, in Provincia di Savona, nasce la “Artistica Vetraria”, una cooperativa di lavoro.

I VALORI E I PRINCIPI DI UNA COOPERATIVA

I valori fondanti di una società cooperativa sono:

- Mutualità
- Solidarietà
- Democrazia
- Pluralismo
- Sostenibilità economica

I principi fondanti, tramite i quali le cooperative mettono in pratica i propri valori sono:

- Una testa un voto
- La partecipazione
- La natura mutualistica
- La natura non speculativa
- La porta aperta
- La solidarietà intergenerazionale
- La solidarietà intercooperativa
- La mutualità verso l'esterno

Una testa un voto

La cooperativa è l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio cooperatore in assemblea è sempre uguale a uno, e le decisioni sono prese col metodo democratico (salvo alcune eccezioni molto circoscritte).

La partecipazione

Tutti i soci hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea dei soci, di nominare gli organi sociali e di essere eletti amministratori partecipando in modo ancor più intenso alla gestione.

La natura mutualistica e la mutualità

La finalità mutualistica è tutelata dalla Costituzione Italiana (art. 45). Nel Codice Civile la mutualità viene definita prevalentemente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato coi soci cooperatori, che costituisce il rapporto economico che intercorre tra la cooperativa e il socio e corrisponde alla realizzazione di un bisogno concreto del socio a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Il fine mutualistico di una cooperativa infatti, sempre diverso dallo scopo lucrativo del profitto, può essere di diversi tipi: procurare ai soci beni o servizi, oppure un posto di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato, oppure remunerare al meglio prodotti, beni o servizi che i soci conferiscono alla cooperativa.

La natura non speculativa

Nelle cooperative a mutualità prevalente non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori né durante la vita della società né al suo scioglimento. La legge riconosce che gli utili siano parzialmente detassati, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa e non distribuiti tra i soci.

La porta aperta

La cooperativa è una società a struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici e abbia i requisiti previsti dallo statuto può chiedere di farne parte ed essa deve accettare tale richiesta, purché la cooperativa sia in grado di realizzare lo scambio mutualistico cui il socio aspira (es. soddisfare il bisogno di lavoro o servizio).

La solidarietà intergenerazionale

La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso di investimento e innovazione ed il trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani.

La solidarietà intercooperativa

Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Ciò consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.

La mutualità verso l'esterno

Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire, con contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative e lo sviluppo di quelle già esistenti. A questo fine tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un Fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, cui confluiscono anche i patrimoni delle cooperative che si sciolgono per cessata attività.

COS'È UNA SOCIETÀ COOPERATIVA?

Secondo l'art. 2511 del codice civile, le cooperative sono società a capitale variabile caratterizzate dallo scopo mutualistico.

COSA SIGNIFICA?

Società

Significa impresa gestita da un gruppo di soci e formata da almeno due persone (tre nel caso della società cooperativa - Srl).

Capitale Variabile

Vuol dire che il capitale sociale conferito dai soci non è determinato in un

ammontare prestabilito, ma varia in ragione della variabilità del numero dei soci e della loro quota individuale di partecipazione.

Scopo mutualistico

La finalità delle cooperative è soddisfare un bisogno concreto dei soci (beni, casa, occupazione lavorativa...) valorizzando il loro contributo mutualistico, e non remunerare il capitale investito dagli stessi.

La società cooperativa svolge dunque un'attività economica e imprenditoriale e attraverso tale attività intende soddisfare un bisogno concreto dei suoi soci (fornisce beni o servizi o occasioni lavorative). Quindi, lo scopo perseguito dai partecipanti ad una società cooperativa (soci) risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio con la cooperativa a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato.

Tale rapporto di scambio può essere basato sull'acquisto di merci, o l'utilizzo di servizi forniti dalla cooperativa a prezzi o condizioni vantaggiose, oppure sull'offerta della propria professionalità per trovare un'occasione lavorativa partecipando alle attività sociali.

Questo rapporto di scambio tra soci e cooperativa è chiamato scambio mutualistico e vale a caratterizzare i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare ed anche nella loro struttura: cooperative di lavoro, di abitanti, di consumo...

Ricordiamoci che in cooperativa lo scambio mutualistico si affianca al rapporto societario, comune a tutte le società, e che consente ai soci di partecipare alla società tramite il conferimento di capitale e la partecipazione alla gestione.

Tuttavia, nella società cooperativa i requisiti mutualistici costituiscono il "cuore dell'impresa", e richiedono che la cooperativa svolga la sua attività prevalentemente e concretamente in favore dei soci, oltre a imporre nello statuto e rispettare alcune **clausole cd. mutualistiche** sul divieto di distribuzione delle riserve, sull'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio residuo al movimento cooperativo, su forti limiti alla remunerazione del capitale sociale.

I modelli di Cooperativa

Cooperative - Spa

Si tratta di Cooperative costituite da almeno 9 soci e con l'obbligo del revisore legale dei conti.

Cooperative - Srl

Si tratta di Cooperative costituite da almeno 3 soci, tutti persone fisiche. È un modello applicabile solo se la Cooperativa ha meno di 20 soci e/o un attivo patrimoniale inferiore al milione di Euro.

Le tipologie di cooperativa

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa e il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

Cooperative di utenza e consumo

Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti, fornendo loro beni e servizi;

Cooperative di lavoro

Si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori;

Cooperative di conferimento

Si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

COME SI STRUTTURA UNA COOPERATIVA?

I soci

Primo elemento a base di una cooperativa sono i **soci** che partecipano direttamente alla vita aziendale anche assumendo le decisioni gestionali tramite l'assemblea.

Una cooperativa è formata da almeno 3 soci, non c'è limite massimo, e in alcuni casi possono essere socie anche le persone giuridiche, cioè le associazioni o altre società, cooperative e non.

I soci lavoratori, che partecipano al perseguimento delle finalità dell'impresa offrendo il loro lavoro, possono intrattenere con la cooperativa ogni forma di rapporto di lavoro: dipendente, autonomo, di collaborazione. I soci consumatori possono acquistare dalla cooperativa i beni o servizi che essa offre. I soci conferenti (es. agricoltori) possono vendere alla cooperativa i propri beni o servizi ed essa glieli remunera al meglio possibile.

L'oggetto sociale

Rappresenta le attività che possono essere esercitate dalla società e il settore economico in cui la cooperativa intende operare, in relazione alle caratteristiche dei soci che partecipano alla cooperativa. **L'oggetto sociale** deve essere determinato e possibile e va indicato analiticamente nell'atto costitutivo.

Il Capitale Sociale

Non ha un valore rigido ed è variabile: infatti, ad ogni entrata o uscita di soci dalla cooperativa, il capitale sociale aumenta o diminuisce. Questa è una caratteristica originale e interessante della forma cooperativa, che non necessita di grandi capitali di partenza per la sua costituzione. Ogni socio partecipa infatti alla formazione del **Capitale Sociale** con la sottoscrizione della propria quota, il cui ammontare è stabilito dalla cooperativa stessa, tenendo presente che la quota minima richiesta dalla legge è 25 euro.

L'assemblea

È il principale organo deliberativo, l'organo sovrano della cooperativa, che prende le decisioni nelle materie indicate dalla legge e/o atto costitutivo. **L'assemblea** dei soci si riunisce in modo ordinario o straordinario (con notaio), a seconda dell'importanza delle materie su cui deliberare. Nell'assemblea i soci votano in modo democratico e paritario.

Il Consiglio di amministrazione

È l'organo esecutivo della società, rappresenta e concretizza la volontà dell'assemblea ed esegue i compiti che gli spettano in base all'atto costitutivo e/o alla legge. **Il Consiglio di amministrazione** è nominato dai soci e tra i soci cooperatori, cura la gestione quotidiana ed operativa della società, sia ordinaria che straordinaria, rispondendo all'assemblea o ai singoli soci del proprio operato. I consiglieri eleggono al loro interno il Presidente che è il Rappresentante Legale della Società.

Il Collegio sindacale

Questo soggetto riveste la funzione di controllo di legittimità sulla cooperativa ed eventualmente, su indicazione dell'assemblea, anche quello contabile, di legalità sui conti. **Il Collegio sindacale** non è un organo sempre obbligatorio, poiché deve esserci necessariamente solo nelle cooperative che superano alcuni parametri dimensionali e di fatturato. I suoi compiti sono di controllare che la società sia amministrata correttamente secondo i principi propri della forma cooperativa.

Revisore legale dei conti

Questo soggetto, obbligatorio per le cooperative - Spa, svolge l'attività di controllo legale dei conti.

La vigilanza cooperativa

Tutte le cooperative sono soggette a vigilanza da parte del **Ministero dello Sviluppo Economico**, che ha lo scopo di verificare che la società rispetti i principi e i requisiti mutualistici: non divida gli utili tra i soci, gestisca regolarmente il patrimonio mutualistico e gli scambi mutualistici coi soci e tuteli l'indivisibilità delle riserve.

Le **Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo** svolgono la vigilanza sulle proprie associate, su delega del Ministero.

PERCHÉ LA SCELTA DI “FARE” COOPERATIVA?

Perché se scegli la forma cooperativa può essere più facile e meno rischioso sviluppare il sogno di diventare imprenditore.

Perché attraverso la cooperazione le tue idee imprenditoriali, i tuoi progetti, il tuo lavoro, si associa a quello di altre persone, interagisce, si arricchisce, mette a frutto le esperienze e le conoscenze di una organizzazione più complessa che in molti casi ha dimostrato la capacità di fare sistema. Perché nella cooperazione non esiste la distinzione di titolare/dipendente.

Essere cooperatori vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si sia lavoratori e imprenditori, in cui si fondano doti di managerialità e doti di mutualità.

Aderire al modo cooperativo di “fare economia”, significa appartenere ad un sistema che intende seguire le evoluzioni tecnologiche e produttive senza snaturare l'essenza solidaristica e democratica che è alla base della cooperazione stessa. Affermatasi in pressoché tutti i sistemi economici, la cooperazione ha avuto inizio dalla difesa della solidarietà ed è approdata ad un moderno sistema integrato di imprese produttive.

COME COSTITUISCO UNA COOPERATIVA?

Fase 1: Definizione

Una volta che i soci hanno focalizzato lo scopo mutualistico che intendono soddisfare e il progetto imprenditoriale per realizzarlo, occorre costituire giuridicamente la società cooperativa.

Il primo passo formale per la creazione di una cooperativa è definire l'Atto Costitutivo e lo Statuto, che vanno redatti in forma pubblica davanti ad un notaio.

L'Atto Costitutivo

Di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:

1. dati identificativi di ogni socio (dati anagrafici, codice fiscale, professione,...);
2. denominazione, sede, durata, oggetto sociale della cooperativa;
3. indicazione di quanto capitale sociale conferiscono i soci;
4. nomina dei primi amministratori.

Lo Statuto

Strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare tra le altre cose:

1. denominazione, sede e durata della società;
2. requisiti mutualistici;
3. scopo e oggetto sociale;
4. tipologie di soci previste;
5. condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
6. organi sociali e loro funzionamento;
7. composizione del patrimonio sociale;
8. norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno.

I rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere inoltre disciplinati da

regolamenti specifici, che devono essere approvati dall'assemblea. In particolare nelle cooperative di lavoro, è obbligatorio approvare un regolamento, che disciplina il rapporto tra soci lavoratori e cooperativa e deve essere depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Fase 2: Apertura Partita Iva, Registrazione e Iscrizione all'Albo nazionale

Il secondo passo consiste nell'**iscrizione della cooperativa al Registro Imprese**.

Una volta effettuata l'assemblea di costituzione i soci devono aprire la posizione fiscale dell'impresa (Partita Iva) denunciando l'apertura dell'inizio attività e il settore economico-fiscale in cui la società intende operare, presupposto necessario perché l'impresa possa svolgere efficacemente operazioni economiche. L'apertura della Partita Iva è una pratica svolta in modo telematico dal Professionista di fiducia (commercialista).

Il notaio, entrato in possesso della Partita Iva della cooperativa, dovrà depositare Atto Costitutivo e Statuto nel Registro Imprese della Camera di Commercio provinciale competente, chiedendo l'iscrizione al Registro Imprese, anch'esso presupposto perché l'impresa possa operare.

Il notaio dovrà anche procedere all'**iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative**, effettuata sempre tramite il Registro Imprese con un modulo apposito. Tale iscrizione è assolutamente obbligatoria per tutte le cooperative e comporta l'assegnazione di un numero di iscrizione.

L'albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: Cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Le cooperative iscritte all'albo sono inserite in categorie specifiche determinate dall'attività svolta.

Senza l'iscrizione all'Albo Nazionale una cooperativa NON può essere considerata legittimamente una società cooperativa, e può essere oggetto di sanzioni amministrative fiscali.

Fase 3: Avvio dell'attività

È importante ricordare che con l'avvio dell'attività la cooperativa è obbligata a compilare i libri sociali e contabili obbligatori (libri sociali, libri fiscali, libri per la gestione dei rapporti di lavoro), e ad essere in regola con gli adempimenti richiesti a tutte le imprese: (es. in materia di Igiene e sicurezza sul lavoro, Privacy,...).

La cooperativa dovrà inoltre adeguare la propria situazione per essere in regola con le disposizioni previste dalla legge per alcune specifiche attività (es. licenza di autotrasporto, autorizzazione al trattamento alimenti e bevande,...).

VORREI COSTITUIRE UNA COOPERATIVA: COSA RISCHIO?

Anche se si parte con le idee chiare e con opportunità favorevoli davanti, può sempre capitare che qualcosa non vada per il verso previsto, o che si facciano degli errori, più o meno gravi, nella gestione e nella conduzione di una cooperativa.

A che rischi si va incontro? Che tipo di responsabilità comporta l'avvio di una cooperativa?

Bisogna innanzitutto distinguere a seconda del soggetto a cui ci si riferisce.

I soci

Partecipano all'attività della società con il versamento della quota sociale e con la propria prestazione (lavoro, beni e/o servizi) o avvalendosi dei servizi della cooperativa. Sono chiamati a rispondere, in caso di debiti della società, solo nei limiti della quota sottoscritta. Se sono soci lavoratori (prestatori di lavoro), il credito che hanno verso la cooperativa per ricevere la retribuzione loro dovuta, in sede di fallimento, è tra i primi ad essere soddisfatto, in quanto credito da lavoro. Invece il credito per la restituzione della quota sociale sarà soddisfatto per ultimo.

Gli amministratori

Hanno l'incarico di rappresentare, amministrare e gestire la società; a loro è pertanto richiesta una maggiore perizia e competenza nella conduzione dell'impresa, e perciò vanno incontro a responsabilità più consistenti rispetto a quella dei soci. Sono chiamati a rispondere se operano in contrasto con i doveri loro imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo, e quando tale violazione provoca danni alla cooperativa. Se però un amministratore fa annotare il suo dissenso (da registrare espressamente nei verbali) a compiere atti che si rivelano dannosi, egli è sollevato dal rispondere per quei danni. Spetta all'assemblea dei soci promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

I sindaci

Fanno parte del collegio sindacale, e sono chiamati a vigilare sull'amministrazione della cooperativa, sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla corretta organizzazione della cooperativa. Essi hanno specifici requisiti professionali e sono pertanto responsabili, secondo diligenza professionale, delle ispezioni e degli atti da esse risultanti. Rispondono insieme agli amministratori in caso di danni e omissioni che avrebbero potuto impedire, se avessero vigilato correttamente.

Anche nei confronti dei sindaci è l'assemblea a sollevare l'azione di responsabilità.

PICCOLO GLOSSARIO COOPERATIVO



Agevolazioni fiscali (alle cooperative)

Le cooperative, rette dai principi della mutualità, possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali sugli utili conseguiti a condizione che siano "a mutualità prevalente": in sostanza occorre che negli statuti siano previsti specifici requisiti, e che essi siano rispettati nella pratica (vedi oltre in "Requisiti mutualistici").

Albo nazionale delle società cooperative

È il registro nazionale a cui tutte le cooperative sono tenute a iscriversi, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Registro Imprese delle Camere di Commercio territoriali.

Articolo 45 (della Costituzione)

"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a caratteri di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".

Assemblea dei soci

È l'organo sociale sovrano in cooperativa a cui partecipano tutti i soci; l'assemblea approva la costituzione e lo scioglimento della società, nomina gli altri organi sociali e assume le decisioni più importanti sulla vita della società.

Atto costitutivo di cooperativa

La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, approvando l'atto costitutivo e lo statuto davanti a un notaio. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e le regole organizzative interne della cooperativa.

Bilancio d'esercizio

Il documento contabile, ufficiale e pubblico, redatto dagli amministratori alla fine di ogni periodo amministrativo (di solito in un anno) che determina il risultato economico d'esercizio e la situazione patrimoniale

finanziaria delle società.

Consiglio di Amministrazione

In cooperativa è l'organo direttivo che prende le decisioni per la gestione della società; è eletto dall'Assemblea dei soci e presieduto dal Presidente.

Collegio sindacale

È l'organo di controllo dell'impresa cooperativa. La sua nomina è obbligatoria solo in presenza di alcune caratteristiche di dimensioni strutturali, economiche, gestionali della cooperativa; ai componenti sono richiesti specifici requisiti professionali.

Consorzi cooperativi

Sono imprese consortili cooperative costituite a loro volta tra società cooperative (per questo definite "di secondo grado") per l'esercizio in comune di attività economiche, per il coordinamento della produzione, per utilizzare e gestire servizi comuni.

Cooperativa

Società costituita da più soci allo scopo di ottenere beni o servizi o gestire un'attività economica a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del mercato e senza scopo di lucro (scopo mutualistico), nella quale l'utile non viene ripartito fra i soci ma reinvestito per perseguire gli scopi societari. È caratterizzata anche dal capitale variabile e dalla porta aperta: i soci possono aumentare e diminuire, secondo la volontà degli organi sociali, che funzionano secondo il metodo democratico.

Cooperative (diverse)

Ai sensi del c.c. sono definite "diverse" le cooperative non a mutualità prevalente.

Fondi mutualistici

Istituiti dalla legge 59/92 e richiamati dal Nuovo Codice Civile, sono Enti nazionali finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

I Fondi sono alimentati dal versamento, obbligatorio per tutte le cooperative, del 3% degli utili annuali, e dal patrimonio sociale delle cooperative disciolte o trasformate in società di altro tipo. COOPFOND È il Fondo mutualistico di riferimento di Legacoop, con sede a Roma, che gestisce il patrimonio mutualistico della associate in base ai criteri di legge, promuovendo azioni strutturate di animazione economica e territoriale del movimento cooperativo.

Gestione democratica

Le cooperative sono organizzazioni democratiche e partecipative gestite dai soci, che godono di uguali diritti sulla base del principio democratico di “una testa – un voto”: qualunque sia il valore del capitale sociale conferito alla società, ciascuno ha un solo voto.

Legacoop

Fondata nel 1886, la “Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue” è la più antica delle organizzazioni cooperative italiane. Opera per promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle cooperative aderenti, e per favorire la diffusione dei principi e dei valori cooperativi.

Mutualità

La mutualità è uno dei valori fondamentali dell’impresa cooperativa. Significa che lo scopo della società è quello di “fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato”.

Mutualità prevalente

In ragione del rapporto instaurato col socio, sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che:

1. offrono i propri beni o servizi prevalentemente ai soci utenti (= scambio mutualistico di utenza);
2. nello svolgimento della loro attività si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci lavoratori (= scambio mutualistico di lavoro);

3. nello svolgimento delle loro attività si avvalgono prevalentemente dei beni o servizi conferiti dai soci conferenti (= scambio mutualistico di conferimento).

Tutte le cooperative sociali e le banche di credito cooperativo sono considerate comunque cooperative a mutualità prevalente.

Mutualità (esterna)

È un concetto che intende esprimere la funzione sociale della cooperazione come risposta ai bisogni della società e come risorsa della comunità locale (investimenti legati al territorio, occupazione, ecc.). È tipica in specifico delle cooperative sociali, e particolarmente valorizzata nelle cooperative di comunità.

Porta aperta

La cooperativa ha il carattere di società "aperta": chiunque può essere ammesso a fare parte di una cooperativa nel rispetto delle norme dello statuto e dei requisiti che ciascun socio deve avere in relazione allo scopo sociale, senza criteri discriminatori.

Regolamenti

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci (es. rapporti di lavoro, nomina degli organi sociali...).

Requisiti mutualistici

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti alcune clausole che riguardano in particolare:

1. il rispetto dei limiti fissati dalla legge nella distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
3. l'obbligo di destinare tutto il patrimonio sociale (escluso il capitale sociale che viene restituito ai soci) ai fondi mutualistici per la promozione

e lo sviluppo della cooperazione in caso di scioglimento della società.

Revisione

Particolare strumento di vigilanza ministeriale sulle società cooperative previsto dalla legge. Si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie svolte ogni anno o biennio, a seconda delle dimensioni della cooperativa, da parte del Ministero Sviluppo Economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza cooperative – e ispezioni straordinarie (effettuate in via eccezionale dal Ministero).

Revisore legale dei conti

È l'organo che svolge l'attività di controllo contabile dei conti. La sua nomina è obbligatoria per le cooperative - Spa.

Ristorno

L'assemblea dei soci può decidere, se le condizioni economiche lo consentono, l'attribuzione di un premio di ordine economico-patrimoniale chiamato ristorno, a quei soci che abbiano attivato lo scambio mutualistico con la cooperativa. Il premio viene assegnato in proporzione all'intensità del rapporto intrattenuto con i soci nel corso dell'esercizio (es. quantità di lavoro svolto, o di beni acquistati ...).

Socio

Il socio è la persona fisica o giuridica che partecipa a vario titolo all'impresa cooperativa attraverso la sottoscrizione di una quota di capitale sociale. I soci possono essere: soci operatori, soci finanziatori e, nelle cooperative sociali, anche soci volontari. Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci operatori siano almeno tre.

Socio lavoratore

È così chiamato il socio operatore all'interno delle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci. Tale rapporto, ulteriore a quello associativo,

è normato dalla legge e da apposito Regolamento Interno, oltre che dal contratto individuale di lavoro.

Socio finanziatore – sovventore

Sono soci finanziatori – persone fisiche o giuridiche – che investono significativi capitali nell'impresa cooperativa allo scopo di riceverne una remunerazione, e hanno un diritto di voto limitato e minoritario rispetto ai soci operatori.

Socio speciale

L'atto costitutivo può prevedere l'ammissione del nuovo socio in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

Solidarietà

È uno dei principi fondamentali in ogni cooperativa, si fonda prevalentemente sulla condivisione di idee, propositi e responsabilità, sul reciproco sostegno, sul senso di appartenenza e coscienza di comuni interessi e finalità.

Utili

Gli utili conseguiti dalle cooperative a mutualità prevalente non possono essere divisi liberamente tra i soci. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio annuale, deve obbligatoriamente destinare almeno il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale indivisibile, ed il 3% in devoluzione ai Fondi Mutualistici, tutto il resto tendenzialmente è conferito in riserve indivisibili.

Variabilità del capitale sociale

Nelle cooperative il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito: infatti, l'ingresso nella società cooperativa da parte di nuovi soci, come anche l'uscita di soci preesistenti, non comportano la modificazione dello statuto né la comunicazione a Registro Imprese, e l'ammontare del capitale sociale può quindi variare in continuazione.



FARE COOPERATIVA SCHEDE UTILI

COOPERATIVE DI LAVORO

L'elemento peculiare delle cooperative di lavoro è rappresentato dalla particolare natura che caratterizza lo scambio mutualistico tra i soci e la cooperativa, incentrato nell'attività di lavoro che i soci prestano nell'ambito della cooperativa stessa.

Il socio di questo tipo di cooperativa infatti è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo: le cooperative di lavoro si costituiscono per permettere ai propri soci di usufruire di condizioni di lavoro più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini qualitativi che economici e dunque il socio mette la propria capacità professionale a disposizione della cooperativa, che se ne avvale per lo svolgimento delle sue attività.

Per far questo, la cooperativa instaura con ogni socio un rapporto di lavoro, attivando uno dei contratti di lavoro previsti dall'ordinamento, a seconda dei requisiti e del tipo di lavoro da svolgere: es. lavoro dipendente a tempo pieno o part-time, lavoro a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa (assolutamente vietato il lavoro occasionale).

Le cooperative di lavoro a seconda del tipo di attività che svolgono, si possono suddividere in due grandi settori: settore produttivo e settore dei servizi.

COOPERATIVE DI LAVORO SETTORE PRODUTTIVO

Rientrano in questa categoria le cooperative di produzione e lavoro che, partendo dalle materie prime, producono beni nel settore metalmeccanico, elettrico o impiantistico, artigianale. In questa tipologia si possono ricomprendere anche le cooperative di costruzioni: che costruiscono opere infrastrutturali, opere civili, insediamenti industriali, commerciali o abitativi. Tra le cooperative di produzione e lavoro si possono infine considerare anche le cooperative di ingegneria, progettazione e consulenza, formate da geometri, architetti, ingegneri, altri professionisti qualificati per svolgere in forma associata le attività esercitate nel settore di riferimento.

COOPERATIVE DI LAVORO SETTORE DEI SERVIZI

Rientrano in questa vastissima tipologia le cooperative di lavoro che offrono una gamma molto ampia di servizi e prestazioni: per servizi si intende ogni attività che non sia produttiva di beni, ma offra al mondo economico, dunque a privati, imprese ed enti pubblici, un'attività funzionale alle loro esigenze, talvolta in presenza di alcuni requisiti tecnici o abilitazioni specifiche (licenze, autorizzazioni...) in capo ai singoli soci o alla cooperativa. A titolo esemplificativo, possiamo dunque pensare alle cooperative che svolgono attività di logistica e movimentazione merci, trasporto di persone e/o merci, pulizie e servizi integrati di igiene e sanificazione, ristorazione, gestione dei beni culturali, attività turistico ricettive, gestione delle spiagge, manutenzione del verde, vigilanza, servizi informatici, attività editoriale e radiofonica.

COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali sono disciplinate da una legge specifica, la Legge 381/1991, la quale le riconosce come strumento societario idoneo per il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana e integrazione sociale dei cittadini, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari e/o educativi o in alternativa attraverso lo svolgimento di attività produttive o di servizi nelle quali permettere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Apposite Leggi Regionali ne definiscono alcune caratteristiche stabilendo i requisiti per l'iscrizione al relativo Albo regionale, condizione per lavorare con gli enti pubblici. Queste cooperative sono generalmente strutturate come cooperative di lavoro, i cui soci lavoratori instaurano con la cooperativa un rapporto lavorativo. Le cooperative sociali, oltre ai soci lavoratori, possono avere anche soci volontari, che prestano la loro attività alla cooperativa in modo spontaneo e gratuito, e soci utenti, che si avvalgono dei servizi offerti dalla cooperativa (es. famiglie, ente pubblico, ...).

Le cooperative sociali si dividono in due grandi comparti, a seconda del tipo di attività che esercitano. È importante sottolineare che la nascita delle cooperative sociali deve senz'altro tener conto dei bisogni del territorio, in quanto nascono per rispondere concretamente ai bisogni sociali e assistenziali della comunità in cui svolgono la loro attività.

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI

Queste cooperative operano spesso in stretta collaborazione con l'Ente pubblico, ma offrono anche servizi in modo autonomo sia a soggetti pubblici che privati, in settori quali ad esempio:

- interventi socio-educativi, terapeutici, socio-assistenziali a favore di persone adulte e minori in condizioni di disabilità fisica e psichica, o di disagio sociale;
- attività di riabilitazione e assistenza domiciliare o residenziale;
- gestione di asili nido e attività educative, di istituti scolastici di vari gradi (scuole materne, elementari, medie...);
- gestione di strutture o centri di accoglienza di persone fragili o deboli;
- mediazione culturale verso stranieri.

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Queste cooperative sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività nei settori più diversi (agricolo, industriale, commerciale o di servizi).

Esse lavorano quindi per incentivare l'integrazione sociale di persone normalmente emarginate offrendo ad esse opportunità di inserimento lavorativo e instaurando un rapporto di lavoro con tossicodipendenti, carcerati, disabili fisici e mentali, malati psichiatrici, altre persone svantaggiate specificamente indicate dalla legge.

Tali soggetti svantaggiati, che godono di agevolazioni contributive, devono essere almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

I principali settori di attività sono costituiti, ad esempio, da lavori artigianali e di imballaggi ed assemblaggi, manutenzione del verde, attività di pulizie, azioni di sensibilizzazione sociale, attività di riuso e riciclaggio, fino ad attività complesse e di notevole valore tecnico e commerciale.

COOPERATIVE AGRICOLE

Le cooperative operanti nel settore agricolo sono principalmente imprese che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai produttori soci, che operano nei diversi settori dell'agroalimentare e dello sviluppo rurale: produzione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni agricole, fornitura servizi e mezzi tecnici, silvicoltura.

In queste cooperative i soci sono dunque produttori agricoli, che conferiscono alla cooperativa il proprio prodotto spesso in via esclusiva: in questo modo la società si occupa della raccolta, della eventuale lavorazione o trasformazione del prodotto, e della commercializzazione verso l'esterno, e il socio si concentra nella fase produttiva. In alcuni casi la cooperativa può fornire al socio alcuni mezzi necessari alla produzione (sementi, concimi, macchinari...).

In linea di massima si possono anche configurare cooperative agricole di soci lavoratori che lavorano e conducono i terreni (cooperative di lavoro agricolo), ma sono casi ormai piuttosto rari.

La presenza della cooperazione nell'agroalimentare è particolarmente articolata, investendo comparti quali il lattiero caseario, l'oleario, l'ortoflorofrutticolo, il vitivinicolo, il floro-vivaistico, il zootecnico, l'allevamento e la lavorazione delle carni, il forestale e la silvicoltura, i servizi alle aziende agricole, e altri settori più specialistici (produzione di miele, tabacco, erbe officinali e mediche...).

La cooperazione agricola è una cooperazione che si è affermata con successo nel mercato di nicchia e nell'offerta del prodotto agricolo insieme ad una consistente quota di servizi in esso incorporati, inserendosi nella filiera agroalimentare; il dato maggiormente significativo e di sviluppo è costituito dall'elemento qualitativo e cioè dalla presenza cooperativa nei prodotti a Denominazione di Origine Controllata e di alta qualità, e nella presenza sul mercato di esportazione.

COOPERATIVE DELLA PESCA

Le cooperative della pesca sono aggregazioni di pescatori o di imprese di pesca che si associano mettendo insieme l'energia lavorativa e le produzioni al fine di aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti del mercato di riferimento.

In funzione del luogo ove è esercitata si possono distinguere in:

- Cooperative di pesca marittima
- Cooperative di pesca in acque interne

Per specificare e riassumere le varie tipologie possiamo individuare le seguenti caratteristiche:

- a) Settore che definiamo di "lavoro", dove la cooperativa gestisce direttamente i pescherecci ed il lavoro svolto dai soci è assimilabile al lavoro dipendente: sono cooperative riconducibili alle cooperative di lavoro, ma con alcune caratteristiche particolari dettate da norme specifiche del settore;
- b) Settore che definiamo "di servizi", dove la cooperativa associa imprese di pesca che gestiscono i pescherecci autonomamente e presta ai soci vari tipi di servizi (mercato ittico, rifornimenti di bordo, assistenza amministrativa,...): in questo senso assomigliano di più a consorzi, gruppi di imprese che mettono in comune alcune fasi dell'impresa.

Esistono anche, anzi molto spesso lo sono, cooperative che possiamo definire "miste", dove sono presenti entrambi i tipi di organizzazione citati.

Sempre più frequenti sono le cooperative di pesca che esercitano attività di acquicoltura o maricoltura.

COOPERATIVE DI CONSUMO

Le cooperative di consumo rientrano tra le cooperative a scambio mutualistico di utenza: cioè offrono ai soci beni o servizi a condizioni più favorevoli, in termini di prezzo e qualità, rispetto a quelli presenti sul mercato: in questo caso rendono accessibili ai soci beni di comune utilizzo e consumo prevalentemente domestico.

La possibilità di applicare ai soci prezzi più convenienti è raggiunta da queste cooperative grazie al rapporto diretto con i fornitori per conto del gruppo di soci consumatori: questo permette di acquistare grossi quantitativi di merci che la cooperativa vende direttamente ai soci senza coinvolgere altri intermediari, accostando i prezzi di vendita a quelli di costo. Inoltre, i soci tramite la cooperativa hanno anche la possibilità di scegliere la qualità dei beni che risponde meglio alle proprie esigenze, trattando direttamente con il fornitore.

Queste cooperative finalizzano dunque la loro attività a salvaguardare e valorizzare il potere d'acquisto dei soci e delle loro famiglie. Rientrano in questa tipologia anche i gruppi di acquisto e le botteghe di commercio equo e solidale, se costituiti in forma cooperativa.

COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE

Le cooperative di abitazione rientrano nelle cooperative a scambio mutualistico di utenza: offrono cioè beni o servizi ai soci. In generale le iniziative della cooperazione di abitazione riguardano la nuova costruzione, il recupero e la fornitura di servizi ai soci legati all'abitare.

Le finalità della cooperazione di abitazione sono infatti quelle di promuovere la formazione di programmi edilizi, direttamente o con altri partners, anche in convenzione con l'ente pubblico, per consentire ai soci l'accesso alla casa: in sostanza le cooperative di abitazione sono volte a procurare un alloggio ai soci, in proprietà o in affitto. La costituzione di cooperative di questo tipo ha per scopo quindi la costruzione e la distribuzione di case ai soci a condizioni migliori di quelle che il mercato offre (prezzi più bassi a qualità maggiore, eliminazione dei costi dell'intermediazione immobiliare).

È evidente l'importanza di questa tipologia di cooperazione che storicamente ha permesso a milioni di famiglie di realizzare un obiettivo importante: quello di possedere un alloggio in proprietà o in locazione a canoni di affitto inferiori a quelli di mercato. Attualmente le cooperative di abitazione sono spesso impegnate in progetti di elevato contenuto sociale, come la realizzazione di abitazione per gli anziani, per gli immigrati, per le giovani coppie (cosiddetto *social housing*).

A differenza delle cooperative di produzione e lavoro nel settore dell'edilizia, che svolgono un'attività di produzione per conto terzi avvalendosi della professionalità dei soci lavoratori, nelle cooperative di abitazione i soci stessi contribuiscono alla gestione della cooperativa partecipando alle spese societarie e della fase costruttiva per poi poter entrare nell'alloggio come proprietari o affittuari.

ALTRE TIPOLOGIE DI COOPERATIVE

In questa sezione presentiamo tipologie molto variegata di cooperative, che hanno delle particolarità o sono comunque esempi molto specifici e tipologie non riconducibili a quelle finora viste.

COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI

Le cooperative cosiddette “di dettaglianti” sono costituite da soci imprenditori, che svolgono attività nel settore del commercio, ai quali la cooperativa garantisce servizi di acquisti collettivi, amministrativi, finanziari.

È la situazione in cui un numero di imprenditori si unisce dando vita ad una cooperativa per l'acquisto in comune di merci finalizzate al rifornimento dei propri punti vendita.

A tale funzione primaria nel tempo se ne sono aggiunte altre: la gestione comune di una presenza complessiva sul mercato, riconoscibile, caratteristica, personalizzata (insegna comune, prodotti con proprio marchio).

CIRCOLI COOPERATIVI

I circoli cooperativi sono società cooperative con lo scopo di utenza (offrire servizi ai soci): esse gestiscono centri di aggregazione sociale aperti ai soci ma anche al pubblico, promuovono iniziative ricreative, culturali, sportive, del tempo libero.

Svolgono molto spesso anche attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, con licenza di pubblico esercizio, attraverso la gestione di bar, spacci di paese, trattorie, centri culturali e ricreativi.

Sono realtà solitamente antiche e molto radicate nel territorio, con una attiva partecipazione dei soci che coincidono con ampie fette degli abitanti di una collettività (piccoli comuni, paesi montani, ecc...).

COOPERATIVE DI COMUNITÀ

Negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova forma di cooperative chiamate cd. cooperative di comunità, che svolgono un'attività molto localizzata in singoli paesi o piccoli territori, costituite tra gli abitanti e i vari soggetti della zona per gestire in comune risorse turistico ricettive o fornire servizi collettivi alla popolazione, riunendo risorse professionali, economiche e collettive e valorizzandole al meglio possibile.

A differenza delle cooperative tradizionali, che nascono per rispondere ad un bisogno specifico dei soci, queste cooperative permettono l'ingresso come soci di cittadini, imprese e enti del territorio, che sono spesso contemporaneamente fruitori e gestori di spazi o servizi comuni, consumatori, lavoratori, imprenditori.

COOPERATIVE TRA MEDICI E OPERATORI SANITARI

Sono sempre più diffuse, soprattutto in alcuni territori, le cooperative costituite tra professionisti in campo medico e sanitario, che nascono per meglio coordinare e organizzare il lavoro dei soci e offrire loro supporto organizzativo e logistico. Possono articolarsi come cooperative di servizio oppure cooperative sociali, a seconda di come si struttura l'attività svolta e i destinatari dei servizi. Tali cooperative organizzano quindi i soci professionisti ed il personale, gestiscono le sedi e l'attività associativa comune, supportano i soci nell'integrazione dei servizi sanitari con le strutture pubbliche.

COOPERATIVE DI GARANZIA E FIDI

Sono cooperative che svolgono attività di supporto alle imprese nella gestione finanziaria: nascono infatti con lo scopo di facilitare l'accesso al credito bancario ai soci (cooperative o imprese) alle migliori condizioni possibili. Si occupano in particolare di coordinare i rapporti con le banche, di contenere l'impegno finanziario personale dei soci delle cooperative fornendo garanzie sussidiarie, di favorire l'accesso al credito a tasso agevolato e convenzionato.

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE BANCHE POPOLARI

Nel panorama creditizio italiano le banche di credito cooperativo e le banche popolari costituiscono un segmento significativo, con peculiarità originali, riconosciute dalle leggi speciali in materia bancaria anche se con caratteristiche differenziate rispetto alla generalità degli istituti di credito.

Queste cooperative sono vere e proprie banche gestite in forma cooperativa, che hanno lo scopo di offrire ai soci (soprattutto persone fisiche, piccoli imprenditori, cooperative) servizi bancari e finanziari diretti: gestione di conti correnti, gestione del risparmio, erogazione di finanziamenti, ecc...

La loro identità si configura nell'essere cooperative e banche delle comunità locali, saldamente ancorate a ben delimitati ambiti territoriali e a stretto contatto col territorio di riferimento.

DA SAPERE

FALSI MITI DA SFATARE SULLE COOPERATIVE

Le cooperative non pagano le tasse **FALSO**

VERO Le cooperative pagano le tasse, l'unico vantaggio è quello che gli utili messi a riserva indivisibile non concorrono al calcolo delle imposte perché non distribuibili tra i soci.

Le cooperative non applicano i contratti collettivi di lavoro **FALSO**

VERO Le cooperative devono rispettare tutti i contratti collettivi nazionali e tutte le norme in tema di contratti, Lavoro e previdenza.

Le cooperative devono essere piccole se diventano grandi non sono vere **FALSO**

VERO Una cooperativa è "vera" se rispetta il rapporto mutualistico, che non dipende dalla dimensione d'impresa. Per questo sono soggette alla vigilanza cooperativa.

■ Finito di stampare nel mese di ottobre 2017
da La Legotecnica di Colloredo di Prato (UD)

Legacoop FVG ha inteso promuovere questo lavoro finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni a conoscere una diversa realtà imprenditoriale, talvolta poco conosciuta e non priva di pregiudizi quale quella offerta dal modello cooperativo.

L'obiettivo è quello di avvicinare scuola e impresa cooperativa, consentendo a molti giovani di prendere in considerazione la strada di "*Fare Cooperativa*", quale percorso dinamico per cimentarsi nel fare impresa e realizzare idee imprenditoriali.

Non da ultimo si vuole porre ulteriori basi per permettere alle cooperative esistenti di far crescere una nuova generazione di dirigenti aziendali cooperativi, concretizzando quindi appieno l'obiettivo della inter-generazionalità dell'impresa cooperativa.

